

I^A PARTE – ASPETTI NORMATIVI

1.1 LA LEGGE NAZIONALE E REGIONALE

La legge di riferimento in materia di protezione civile è la n° 225 del 1992 istituiva del servizio Nazionale di Protezione Civile. L'art. 15, in merito alle competenze comunali precede:

1. nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile;
2. la regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di Strutture comunali di protezione civile;
3. il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale amministrativo, assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta regionale;
4. quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

La legge regionale n. 4 del 10/02/97 dispone che la Regione promuova il concorso dei Comuni alla realizzazione delle attività di protezione civile di propria competenza favorendo, anche mediante la stipula di convenzioni per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a. la raccolta di dati utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani regionali e provinciali di previsione e prevenzione e dei piani regionali di emergenza, fornendo tali dati alla Struttura regionale di protezione Civile;
- la collaborazione con le province nella predisposizione della carta dei rischi, provvedendo a segnalare le fattispecie a rischio presenti sul territorio;
- fornire per ciascuno di esse, una dettagliata analisi, accompagnata dai dati cartografici ed informazioni tecnico-amministrative;
- avanzare sul piano tecnico eventuali proposte volte alla eliminazione o al contenimento dei fattori di rischio;
- c. la collaborazione delle competenti strutture organizzative e tecniche all'attuazione degli interventi previsti nei predetti piani;
- d. l'approntamento dei mezzi e delle strutture operative necessarie agli interventi di protezione civile, con particolare riguardo alle misure di emergenza.

La legge n.142/90, all'art.38, prevede invece che il Sindaco è ufficiale di Governo e sovrintendente

- o alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli altri adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- o alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- o allo svolgimento, in materia di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- o alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;

Il Sindaco adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti con tingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per la esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Chi sostituisce il Sindaco ne esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

1.2 MODELLI DI INTERVENTO

Il sistema di **Comando e di Controllo (DICOMAC)** si attiva in caso di emergenza al livello provinciale. In tal caso è messo in azione sia il Centro Operativo Misto che ha sede nel Comune di Melito Porto Salvo che il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), e la sala operativa provinciale. Per lo svolgimento di tutte le attività operative di soccorso immediato alla popolazione, qualora l'evento calamitoso non possa essere fronteggiato con mezzi e risorse a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando gli interventi con quelli del Sindaco.

Il Prefetto per esercitare la direzione unitaria dei servizi di emergenza (prevista dall'art.14 della L.225/92), si avvale del Centro coordinamento soccorsi (C.C.S.), ubicato nella Prefettura di Reggio Calabria, della sala operativa e del Centro operativo misto (C.O.M.), che nel caso di interesse è ubicato proprio presso il Comune di Melito Porto Salvo. Il CCS è il massimo organo di coordinamento delle attività di protezione civile a livello provinciale. È composto dai responsabili di tutte le componenti e strutture operative presenti nel territorio provinciale.

Il **Centro Coordinamento Soccorsi**, presieduto dal Prefetto o da un suo delegato, si articola in componenti fisse e componenti eventuali. Le componenti fisse sono di norma Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Stradale, Esercito, Corpo Forestale dello Stato, Provveditorato alle Opere Pubbliche, Regione, Amministrazione Provinciale competente, Comuni, Capi settore COM, ASL competente per territorio, 118 competente per territorio, Croce Rossa Italiana, Organizzazioni di Volontariato.

Le componenti eventuali sono principalmente i soggetti erogatori dei servizi essenziali (energia elettrica, gas, acqua, telefonia fissa e mobile, poste, scuole, etc.).

La sala operativa della Prefettura è retta da un rappresentante del Prefetto ed è organizzata per 14 funzioni di supporto sono le seguenti:

1. Tecnica di pianificazione;
2. Sanità, assistenza sociale e veterinaria;
3. Mass media ed informazione;
4. Volontariato;
5. Materiali e mezzi;
6. Trasporto, circolazione e viabilità;
7. Telecomunicazioni;
8. Servizi essenziali;
9. Censimento danni a persone e cose;
10. Strutture operative S.a.R.;
11. Enti locali;
12. Materiali pericolosi;
13. Assistenza alla popolazione;
14. Coordinamento centri operativi.

La sala operativa dovrà mantenere un costante raccordo e coordinamento con i Centri Operativi Misti (COM) istituiti dal Prefetto e con l'analoga Sala operativa del Servizio di Protezione Civile della Regione.

Il **Centro Operativo Misto** è una struttura operativa decentrata, costituita con decreto prefettizio e retta da un rappresentante del Prefetto. I compiti fondamentali attribuiti al COM sono i seguenti:

- Fornire tutte le possibili informazioni ed ogni forma di collaborazione, anche amministrativa, ai Sindaci e alle comunità locali mantenendosi in permanente contatto con il Centro coordinamento soccorsi e la sala operativa della Prefettura;
- Assicurare la distribuzione dei soccorsi, l'assegnazione dei ricoveri ed ogni altro intervento assistenziale alle popolazioni sinistrate;
- Disciplinare l'attività di soccorso tecnico e di ripristino dei servizi;
- Sovrintendere all'ordine pubblico locale;
- Coordinare l'attività dei Sindaci.

In particolare, il COM dovrà:

- Fornire assistenza alle autorità locali, mantenendosi in permanente contatto con il CCS e la sala operativa della Prefettura mediante l'uso di linee telefoniche telecom e/o di collegamenti alternativi;
- Ricevere le richieste da parte delle Amministrazioni dei Comuni interessati;
- Verificare la disponibilità di persone, mezzi e materiali per i soccorsi urgenti e per l'assistenza alla popolazione sinistrata ed inoltrare le relative richieste alla Sala Operativa della Prefettura;
- Assicurare la distribuzione dei soccorsi ed ogni altro intervento assistenziale alla popolazione sinistrata;
- Segnalare eventuali interruzioni stradali e gli eventuali itinerari alternativi;
- Disciplinare l'attività di soccorso tecnico e ripristino dei servizi essenziali;
- Provvedere al censimento della popolazione sinistrata, coadiuvando, in materia, l'attività del Sindaco e dell'ufficio comunale di protezione civile;
- Coordinare l'attività di assistenza in favore degli anziani, dei minori e dei portatori di handicap;
- Assicurare, d'intesa col Sindaco interessato, la disponibilità di locali da adibire a magazzini di raccolta e smistamento di materiali e/o viveri provenienti dai Centri Assistenziali di Pronto Intervento e dai privati
- Assicurare, utilizzando personale comunale, l'istituzione di un servizio di vigilanza diurna e notturna delle predette risorse;
- affiancare l'attività del Sindaco nell'assegnazione delle unità alloggiative distribuibili (roulottes, tende, containers) che dovranno essere consegnate agli aventi diritto in uso temporaneo mediante stesura di appositi verbali;
- segnalare al CCS della Prefettura la situazione dei danni subiti;
- verificare e catalogare quotidianamente la situazione delle risorse e relative esigenze;
- comunicare quotidianamente la situazione del personale impiegato nei vari settori dell'attività ;
- curare l'individuazione , ove non esistente, di aree per l'atterraggio di elicotteri, la sosta di autocolonne di soccorso e la realizzazione di tendopoli, assicurando altresì attraverso l'attività degli organi competenti la predisposizione o la verifica delle necessarie opere di urbanizzazione.

Il Centro Operativo Misto ha sede nel Comune di Melito Porto Salvo, in Viale delle Libertà dove è stato oggetto di ristrutturazione, è sede di riferimento per l'emergenza dei Comuni

Popolazione coinvolta ed interessata dalle operazioni):

- Bagaladi che dista dal COM di Melito 24 Km, la strada di collegamento è la SS 106 e la 183 con un tempo di percorrenza pari a 30 min;
- Motta San Giovanni dista dal COM di Melito 22,5 Km , è raggiungibile dalla SS 106 e dalla SP 21 con un tempo di percorrenza di 27 min;
- Montebello Jonico è raggiungibile dalla SS 106 e dalla SP 22 per un totale di 16 Km e con un tempo di percorrenza di 26 min;

- Roghudi è raggiungibile in pochi minuti direttamente dalla SS 106, infatti il centro abitato è di recente trasferito e costruito ex novo all'interno del territorio comunale di Melito Porto Salvo.

Il COM ha una struttura analoga al CCS, è organizzato per funzioni di supporto (14 al livello provinciale) che rappresentano le singole risposte operative in loco. Il COM va attivato in qualsiasi tipo di emergenza che richiede un coordinamento di iniziative tra più comuni o aree coinvolte da un evento calamitoso.

I COM della provincia di Reggio Calabria sono complessivamente 19: Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Bagnara Calabria, Oppido Mamertina, Gioia Tauro, Taurianova, Rosarno, Polistena, Lauteana di Borrello, Monasterace, Gioiosa Jonica, Siderno, Locri, Bovalino, Bianco, Brancaleone, Bova Marina, Melito Porto Salvo.

Di particolare rilevanza sono le esercitazioni, che devono avere lo scopo di verificare, nelle condizioni più estreme e diversificate prevedibili, la prontezza l'adeguatezza della risposta di tutte le strutture operative facenti parte del modello di intervento, così come previsto dal Piano. L'organizzazione di un'esercitazione deve considerare in maniera chiara gli obiettivi (verifica dei tempi di attivazione delle procedure di intervento, dei materiali e mezzi necessari per le operazioni, delle modalità di informazione alla popolazione, delle aree di ammassamento, di attesa, di accoglienza o ricovero, etc.), gli scenari previsti, le strutture operative coinvolte.

1.3 ORGANI ISTITUZIONALI ESTERNI

Durante la fase di pianificazione e programmazione il Comune dovrà accordarsi con:

- la **Regione** (Assessorato alla protezione civile), per l'elaborazione dei programmi di previsione, prevenzione, intervento per la pianificazione;
- la **Prefettura**, per l'adeguamento ai piani del Ministero dell'Interno;
- la **Provincia**, per la predisposizione dei programmi provinciali di protezione civile.

Relativamente alla fase di emergenza, il Comune si dovrà accordare con:

- la **Prefettura**, per l'assistenza operativa e l'attivazione ai livelli superiori;
- la **Regione**, per l'intervento delle strutture tecnico-operative regionali;
- la **Provincia**.

1.4 COMPITI DEL SINDACO

Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. In emergenza i compiti di direzione e coordinamento degli interventi sul territorio amministrato sono di sua competenza. In caso di emergenza fronteggiabile al livello comunale nell'ambito del proprio territorio, il Sindaco si avvale della "struttura comunale di protezione civile" e gestisce l'emergenza in collaborazione con il Presidente della Giunta regionale e con il Prefetto.

In caso di emergenza che non può essere affrontata con i mezzi e le energie comunali il Sindaco chiede l'intervento del Prefetto e del Presidente della Giunta regionale.

In caso di evento calamitoso non affrontabile a livello locale, l'emergenza sarà affrontata con i mezzi e poteri straordinari (art.2, lettera c, legge 225/92), in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio

dei Ministri o per delega del Ministro per il coordinamento della protezione civile che determina durata ed estensione territoriale dell'emergenza, in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi (art. 5, comma 1, l. 225/92).

In seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può nominare un Commissario delegato per l'attuazione degli interventi di emergenza, pur rimanendo ai Sindaci la competenza della direzione degli interventi di emergenza nel ambito comunale.

In dettaglio, i compiti del Sindaco riguardano attività da esplicarsi sia "in tempo di pace" che in tempo di emergenza.

In "tempo di pace", il Sindaco svolge attività preparatorie relative:

- all'informazione della popolazione sulle aree a rischio e sui provvedimenti ed i comportamenti da adottare in caso di emergenza;
- a rendere reperibile alla Prefettura se stesso o un proprio sostituto responsabile;
- dotare il comune di una propria struttura di protezione civile per espletare il servizio di vigilanza, salvaguardia e per concorrere alle altre azioni di protezione civile;
- ad individuare aree per esigenze di protezione civile e punti strategici sugli itinerari di afflusso/deflusso per dirigere colonne di aiuto o evacuazione dei cittadini durante la fase di allarme;
- ad organizzare un sistema di comando e controllo che preveda una sala operativa ed un sistema alternativo costituito da radioamatori per mantenersi in collegamento con i responsabili delle attività essenziali (polizia, carabinieri, ospedale ecc.);
- ad individuare i provvedimenti fondamentali da attivare in caso di emergenza;
- mantenere aggiornato un semplice piano di protezione civile nel quale sintetizzare gli elementi essenziali di cui sopra;
- effettuare periodicamente esercitazioni di attivazione del piano di protezione civile, in particolare del sistema di comando e controllo e della struttura comunale di protezione civile, adottando preferibilmente il criterio di effettuarle "su allarme" e non predisposte;
- sviluppare tutte le altre iniziative idonee a favorire il successo dell'intervento di protezione civile in caso di inondazione.

1.5 ATTIVITÀ NEL PERIODO DI INTERVENTO

a. Fase di preallerta

In caso di preallerta il Sindaco o suo sostituto:

- comunica alla Prefettura di avere ricevuto l'allarme;
- invia presso il C.C.S. il responsabile comunale che pone a disposizione per la gestione dell'emergenza;
- attiva il servizio di vigilanza comunale

a. Fase di allerta

Il Sindaco, avvertito dal Prefetto dispone:

- la delega del proprio rappresentante nel COM;
- attiva la sala operativa del Comune convocando i rappresentanti delle principali funzioni di supporto.

b. Fase di allarme

In caso di comunicazione della Prefettura, o di propria iniziativa, il Sindaco:

- attiva, d'intesa con il Prefetto, la struttura comunale di protezione civile, le forze dell'ordine, le strutture sanitarie comunali, i vigili del fuoco, per sviluppare le azioni di salvaguardia e di soccorso;
- mette in atto i provvedimenti di salvaguardia delle persone e cose previste nel piano comunale di protezione civile;
- disloca personale delle forze dell'ordine o dei volontari sugli itinerari di afflusso/deflusso per dirigere il traffico;

- comunica ai cittadini le azioni intraprese secondo le procedure previste nel piano comunale di protezione civile;
- collabora con le strutture disponibili alle attività di soccorso alla popolazione;
- comunica l'eventuale cessato allarme;
- assegna i primi compiti di intervento sulla base della rilevazione della situazione (alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, agli organi sanitari, al gruppo comunale di protezione civile, ecc.);
- dispone per una sistematica rilevazione della situazione(danni alle persone, danni materiali), impiegando la struttura comunale di protezione civile.

c. Attività da sviluppare in caso di evento senza preannuncio

Qualora l'evento si verifichi senza che vi sia stato alcun tipo di preannuncio, il Sindaco:

- si collega con la Prefettura per segnalare l'evento;
- attiva la sala operativa del Comune convocando i rappresentanti delle principali funzioni di supporto;
- attiva, d'intesa con il Prefetto, la struttura comunale di protezione civile, le forze dell'ordine, le strutture sanitarie comunali, i vigili del fuoco;
- dispone per una sistematica rilevazione della situazione (danni alle persone, danno materiali), impiegando la struttura comunale di protezione civile;
- assegna i primi compiti di intervento sulla base della rilevazione (alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, agli organi sanitari, al gruppo comunale di protezione civile, ecc.).

e. Attività per il superamento dell'emergenza

Il Sindaco:

- dispone per l'accertamento dei danni e la conseguente comunicazione al Prefetto ed alla Regione per l'istruttoria ai fini della richiesta dello stato di calamità.

1.6 LE FASI OPERATIVE NELL'EMERGENZA COMUNALE

La Sala Operativa Comunale deve essere presidiata nelle 24 ore, al verificarsi di una micro-emergenza, l'addetto di turno provvederà nella fase di segnalazione e verifica dell'evento:

- a contattare gli enti competenti;
- allo scambio di relative informazioni;
- alla consultazione sui provvedimenti da adottare;
- a stabilire il collegamento fra gli enti interessati, i responsabili e gli operatori;
- all'invio delle squadre nella zona segnalata;
- ad informare il Dirigente della Struttura Comunale;
- Ad interessare la Prefettura.

Se l'evento è di maggiori proporzioni, tale da comportare rischi e danni alla popolazione, il responsabile di turno avverte il Dirigente e di comune accordo si procede:

- alla diramazione dell'allertamento a tutto il personale della protezione civile comunale, agli organismi ed associazioni deputate agli interventi;
- all'attivazione del centro comunale di protezione civile con le relative iniziative per far fronte all'emergenza;
- all'informazione del Sindaco;
- all'intensificazione della vigilanza;
- all'informazione del Prefetto.

Se in situazioni di allertamento diventa più grave la situazione di emergenza, si passa preallarme che può comportare la dichiarazione dello stato di emergenza. Infatti, quando durante la fase di emergenza, l'evento va affrontato a causa della propria intensità ed estensione con mezzi e poteri straordinari ed è stato già diramato l'allertamento o il preallarme, il Sindaco provvede:

- a segnalare l'evento alla Prefettura;
- ad attivare la sala Operativa Comunale convocando le principali funzioni di supporto;
- ad attivare d'intesa col Prefetto, la struttura comunale di protezione civile, nonché le forze dell'ordine, le strutture comunali ed i vigili del fuoco;
- a rilevare i danni alle persone e cose;
- ad assegnare i compiti di intervento ai Vigili urbani , ai vigili del fuoco, agli organi sanitari, al gruppo comunale di protezione civile, ai volontari;
- a regolare il traffico sugli itinerari di afflusso e deflusso;
- ad accertare i danni per la comunicazione al Prefetto ed alla Regione per l'Istruttoria relativa alla richiesta dello stato di calamità;

Inoltre dovranno attivarsi alcune azioni relative:

- all'informazione della popolazione;
- al controllo dei servizi essenziali;
- al controllo dell'igiene e della sanità pubblica;
- all'evacuazione ed al ricovero dei senzatetto e dei feriti;
- agli itinerari da seguire per raggiungere le aree di raccolta;
- all'individuazione delle strutture ricettive;
- alla definizione ed all'invio di idonee unità di soccorso.

II PARTE

La caratteristica principale del comune di Roghudi è quella di essere, unico caso in Italia assieme a Sinnai (CA) (e la frazione Solanas), suddiviso in due differenti porzioni non confinanti poste a grande distanza l'una dall'altra (circa 40 km nel caso di Roghudi, 34 km nel caso di Sinnai). La prima di esse è posta nelle vicinanze di Melito di Porto Salvo, del cui territorio comunale costituisce un'enclave, contenente l'attuale sede comunale e l'abitato di Roghudi Nuovo; la seconda è posta all'interno, sulle pendici meridionali dell'Aspromonte, nella quale si trova l'abitato ora abbandonato di Roghudi Vecchio. A seguito di due fortissime alluvioni avvenute nell'ottobre 1971 e nel gennaio 1973 l'abitato di Roghudi Vecchio, fino ad allora sede comunale, fu dichiarato totalmente inagibile. Fu di conseguenza deciso di trasferire gli abitanti di Roghudi Vecchio, nonché la sede comunale, in un abitato di nuova fondazione che fu costruito in un territorio in prossimità della costa ionica alla periferia occidentale di Melito di Porto Salvo e che venne denominato Roghudi Nuovo. I roghudesi, infatti, dopo secoli di resistenza presso il vecchio abitato sono stati costretti ad andarsene dalle frane inarrestabili e a fondare un nuovo paese. Roghudi Nuova è sorta a Km. 1,5 da Melito P. S. su di un piano inclinato verso il mare, in una stupenda posizione panoramica, lungo la statale 106, verso Reggio Calabria. Il nuovo paese ha accolto gran parte degli abitanti della vecchia Roghudi, della sua frazione, Gorio di Roghudi, e tutti i servizi e gli uffici pubblici. Ambedue le località sono state evacuate tra il 1970 e il 1973 e, ne consegue che attualmente i tre abitati di Roghudi, sono semideserti e il centro storico è quasi completamente disabitato. La popolazione fu costretta a cercare dimora nei costieri di Melito P. S. , Reggio Calabria e Bova Marina, dove, un buon numero di famiglie, tardando la consegna dei nuovi alloggi. - avvenuta nella primavera del 1988 - si è

inserita e ben sistemata. La ricostruzione del nuovo centro in una località, sita nella zona costiera nei pressi di Melito Porto Salvo, non è servita, però, a ricreare il primitivo spirito comunitario sia per la distanza dal centro di origine, sia per la mutata struttura urbana e sia per la trasformazione socio-economico-culturale subita in modo particolare dalla generazione cresciuta in toto in altri ambienti. Ovviamente nella nuova residenza, l'attività agricola e pastorale dei roghudesi non può essere esercitata e così moltissime parole ed espressioni del mondo agricolo e pastorale muoiono per mancanza d'uso. Infatti gli abitanti del vecchio paese e della sua frazione con il trascorrere degli anni si sono integrati nella nuova sede ed alle differenze di clima e di abitudini. La gente si è trovata di nuovo insieme cercando di ricreare le stesse condizioni di vita di un tempo, senza, tuttavia riuscirci, in quanto le nuove generazioni, com'era avvenuto precedentemente nelle altre comunità grechaniche, sono state riacculturate sia socialmente che, soprattutto, linguisticamente per evitare di essere emarginati nei nuovi centri d'insediamento

La nuova Roghudi, è dotata di confortevoli case in cemento armato, costruzioni, tuttavia, anonime, che nulla hanno a che vedere con le tradizioni culturali del centro abitato "antico"; nulla hanno a che vedere con il contesto paesaggistico che la circonda; di colore simile, gli alloggi fanno parte di una tipologia in linea ove ogni alloggio è speculare all'altro ed è collocato a ridosso delle strade comunali frutto della nuova lottizzazione. Ogni alloggio è composto da due piani f.t.: zona giorno al piano terra rialzato e zona notte al piano primo. Tutte le tipologie sono state inserite all'interno di una lottizzazione che ha tenuto conto dei terrazzamenti in rapporto alle curve altimetriche con visuale prospettica monte-mare. All'interno della lottizzazione si trovano alcuni edifici pubblici e/o di utilità pubblica ed aree verdi e verde attrezzato. Tutti i blocchi degli edifici sono contornati da strade pubbliche di collegamento a quelle principali che dalla Statale 106 Ionica, si dipartono in penetrazione verso il centro. Il paesaggio nell'intorno, è caratterizzato da una morfologia con caratteristica di gradoni scoscesi in direzione mare, con terrazzamenti, cave ormai in disuso, vegetazione pressoché inesistente tranne che per quella spontanea ad arbusti. Di difficile raggiungimento per mancanza di strade adeguate, l'intorno è raggiungibile solamente a piedi attraverso mulattiere e dei vicoli intagliati lungo il pendio. Di contro, si riscontra la volontà politica di adeguare meglio il territorio rispetto le esigenze della collettività residente nell'intento di fermare i processi di mobilità urbana verso centri più attrezzati: infatti, sono in fase di studio l'utilizzo di porzioni di territorio ai fini dell'utilizzazione pubblica attraverso la realizzazione di centri ricettivi come un nuovo cinema, centro polivalente, una chiesa ecc.... così come il ripristino del verde. Tali interventi, faranno sì che l'intorno costruito, sia pur in modo seriale, possa integrarsi con il paesaggio ed essere armonico con la vita sociale che nel tempo cerca di ritrovare un'identità perduta.

